

Comune di Latina

Provincia di Latina

REGOLAMENTO GENERALE DELLA GESTIONE

INDICE DEGLI ARGOMENTI

PREMESSA

SEZIONE 1 – Trasporti Cimiteriali

SEZIONE 2 – Cimiteri

- Art. 01 – Sepolture;
- Art. 02 – Classificazione delle sepolture;
- Art. 03 – Servizi e loro tipologie;

SEZIONE 3 – Competenze, Direzione, Organizzazione

- Art. 04 – Competenze;
- Art. 05 – Orario;
- Art. 06 – Divieto d'ingresso;
- Art. 07 – Condotta all'interno dei cimiteri;
- Art. 08 – Manifestazioni;
- Art. 09 – Divieto d'attività commerciali e propaganda;
- Art. 10 – Circolazione dei veicoli;
- Art. 11 – Norme tecniche e di comportamento;
- Art. 12 – Sanzioni e penalità;
- Art. 13 – Vigilanza;
- Art. 14 – Reclami;

SEZIONE 4 – Edilizia cimiteriale

- Art. 15 – Competenze;
- Art. 16 – Progetti;
- Art. 17 – Esecuzione delle opere e soggetti accreditati;
- Art. 18 – Verifica delle opere;
- Art. 19 – Cappelle, Tombe, Monumenti, Allestimenti lapidei, ecc.;
- Art. 20 – Fosse per inumazioni;

Art. 20/bis – Loculi – caratteristiche e dimensioni;

SEZIONE 5 – L’Arredo funerario (epigrafi, etc.)

Art. 21 – Iscrizione delle Epigrafi;

SEZIONE 6 – La Concessione di sepolture in diritto d’uso a tempo determinato

Titolo I - Adempimenti amministrativi per la concessione del diritto d'uso delle sepolture.

Art. 22 – Domanda;

Art. 22/bis – Criteri di Convocazione;

Art. 23 – Prenotazione;

Art. 24 – Assegnazioni;

Art. 24/bis – Criteri generali di Assegnazioni;

Art. 25 – Struttura delle tariffe;

Art. 26 – Tariffe delle sepolture, aggiornamenti;

Art. 27 – Pagamenti;

Art. 28 – Accensione di mutui;

Art. 29 – Autorizzazione all'occupazione della sepoltura;

Art. 30 – Variazioni, Modifiche, Integrazioni, Recesso;

Art. 31 – Determinazione del “Valore di rimborso”;

Art. 32 – Sanzioni e penalità;

Art. 33 – Traslazioni;

Titolo II - Diritto d'uso delle sepolture.

Art. 34 – Durata del diritto d'uso - decorrenza;

Art. 35 – Norma transitoria;

Art. 36 – Rinnovo della concessione;

Art. 37 – Anticipazione termine della concessione;

Art. 38 – Cessazione della concessione della sepoltura;

Art. 39 – Destinazione di sepolture di pregio artistico e storico;

Art. 40 – Intestatario e beneficiario della concessione;

Art. 41 – Comunicazione ai concessionari;

Art. 42 – Divieto di cessione a terzi della concessione;

Art. 43 – Trasferibilità della concessione;

Art. 44 – Obblighi del concessionario (Titolare);

Art. 45 – Sanzioni e penalità;

Titolo III - Contributo alle spese di mantenimento del cimitero.

Titolo IV -Norme straordinarie.

Art. 46 – Concessione di sepolture a cittadini meritevoli o non abbienti;

Art. 47 – Delega alla Giunta Comunale per l'attuazione del presente disciplinare;

Titolo V - Riferimento al D.P.R. 285/90.

Art. 48 – D.P.R. 285 del 10/09/1990.

SEZIONE 7 – Servizi cimiteriali

Art. 49 – Autorizzazioni – Nulla Osta;

Art. 50 – Orario dei servizi cimiteriali;

Art. 51 – Comunicazioni delle operazioni all’Utenza, preliminari delle operazioni;

Art. 52 – Sospensione dei servizi cimiteriali;

Art. 53 – Operazioni collaterali;

Art. 53/bis – Accelerazione processo di mineralizzazione;

Art. 54 – Costi dei servizi;

Art. 55 – Documentazione;

Art. 56 – Ulteriori servizi.

SEZIONE 8 – Entrata in vigore – Norme transitorie e particolari

Art. 57 – Entrata in vigore;

Art. 58 – Abrogazione norme precedenti;

Art. 59 – Studi e ricerche;

PREMESSA

Il presente regolamento ha per oggetto la gestione cimiteriale in senso lato, comprese, quindi, tutte le attività che in esso si svolgono sia di natura istituzionale che economica. A titolo esemplificativo, ma non vincolante, gli argomenti trattati dal presente Regolamento riguardano:

1. I trasporti funebri;
2. I Cimiteri;
3. Le norme tecniche e di comportamento;
4. L'edilizia cimiteriale;
5. L'Arredo Funerario (epigrafi, etc.);
6. La concessione delle sepolture;
7. I servizi cimiteriali.

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) *“Amministrazione Comunale”*: Il Comune di Latina;
- b) *“Concessionario”*: Il soggetto aggiudicatario di una concessione di costruzione e gestione o sola gestione;
- c) *“Gestore”*: il soggetto che si occupa dell'organizzazione e della gestione dell'intero complesso cimiteriale (Comune di Latina o Concessionario nella persona di un suo delegato responsabile);
- d) *“Area Cimiteriale”*: si vuole indicare la superficie complessiva costituita dal cimitero vero e proprio, dall'area o dalle aree a parcheggio e da eventuali rispetti e/o strade di servizio lungo la mura del cimitero;
- e) *“Titolare della concessione”*: soggetto firmatario dell'atto di concessione della sepoltura, della quale ne è unico responsabile ed avente diritto;
- f) *“Beneficiario della concessione”*: soggetto o categoria di soggetti ai quali è riservato in via esclusiva l'uso della sepoltura;
- g) *“Sepoltura”*: luogo fisico nel quale viene deposta la salma o i suoi resti mortali, generalmente individuata dal loculo, dall'urna ossario o cineraria posti fuori terra o interrati, oppure, dall'ossario o cinerario comune, o ancora, dalla fossa nella terra nuda.

SEZIONE 1 – Trasporti Cimiteriali

Per tutto quanto concerne i trasporti funebri, si richiamano integralmente le norme in materia contenute nell'attuale regolamento (...) in vigore nel comune di Latina.

SEZIONE 2 – Cimiteri

Nel Comune di Latina sono presenti due complessi cimiteriali. Il primo è rappresentato dal Cimitero Urbano costituito dalla Zona Storica, dalla Zona Ipogeo e dalla Zona Primo Ampliamento; Il secondo dal Cimitero Frazionale di Borgo Montello anch'esso costituito dalla Zona Storica e dalle Zona di Ampliamento. Nella stesura del presente Regolamento si è tenuto, altresì, conto dell'ampliamento del Cimitero Urbano – progetto “Ampliamento Ovest” – da realizzare con la tecnica della c.d. finanza di progetto ai

sensi della Legge 109/94 e s. m. ed i., artt. 37/bis e successivi, progetto del quale il presente Regolamento ne è parte integrante e sostanziale.

Art. 01 – Sepolture

Per “*Sepoltura*” si intende il luogo dove viene deposto il feretro o l’urna e può essere del tipo ad “inumazione” (fosse) o a “tumulazione” (loculi, cappelle, etc.). Le sepolture sono, altresì, classificate per tipologia, come descritto nel successivo art. 02, e vengono concesse in uso a tempo determinato e differenziato per tipologia dietro versamento della corrispondente tariffa. Tutte le sepolture saranno contraddistinte con numerazione univoca progressiva indipendentemente dalla tipologia all’interno di ogni zona del cimitero, fatte salve le numerazioni già eseguite. In particolare, il numero della sepoltura dovrà essere inciso sulla parete a vista della sepoltura con carattere romano di cm. 2,5 di altezza e colorato di nero su supporto di travertino a cura e spese del “*Titolare della concessione*”.

Le concessioni in uso di sepolture, compresa l’inumazione rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale a titolo oneroso fatto salvo i casi di esenzione previsti dalla Legge 28/02/2001 n. 26.

Art. 02 – Classificazione delle sepolture

Il presente regolamento prevede le seguenti classi e tipologie di sepolture a domanda individuale, fatte salve ulteriori classi e/o tipologie che potranno essere introdotte dal “*Gestore*” nel corso della gestione:

<i>classe</i>	<i>Descrizione</i>
P.	- Fosse per inumazioni nella terra nuda o prescavate;
A.	- Loculi a colombario (“sociali”) disposti su più file verticali (4, 5, 6 e 7 file);
C.	- Edicole con loculi a colombario disposti su più file verticali;
B.	- Edicole con loculi a cantera disposte su più file verticali;
E.	- Cripte familiari o tombe a terra con loculi interrati;
D.	- Cappelle singole a cantera e/o colombario negli edifici;
L. – M.	- Cappelle singole a cantera e/o colombario nelle aree esterne;
N.	- Sarcofagi a colombario o a cantera disposti su due file verticali con o senza cripta;
I.	- Edicole a cantera nella zona atrio dell’Ipogeo;
Z.	- Sepolture di particolare pregio architettonico (cappelle, tempietti, sarcofagi con o senza cripta);
Q.	- Aree per cappelle gentilizie;
F.	- Urne cinerarie e ossari.
G.	- Loculi a colombario per bambini.
T.	- Edicole a cantera e a colombario nella zona Chiesa (01 dell’Ipogeo – 02 della Parte Storica).

Le sepolture, indipendentemente dalla tipologia, sono, altresì, classificate ai fini della concessione in:

- “*assegnabili*”: sepolture già realizzate ma non ancora concesse o rientrate nella disponibilità del “*Gestore*” ai sensi del Titolo II del presente Regolamento. La loro assegnazione

è soggetta alle norme del Titolo I del citato Regolamento;

- “prenotabili”: sepolture in corso di costruzione o previste in progetti esecutivi di prossima realizzazione soggette alle norme del Titolo I del presente regolamento;
- “a disposizione” del “Gestore”: non soggette alle norme del Titolo I del presente regolamento; non sono, quindi, tra quelle assegnabili o prenotabili.

Art. 03 – Servizi e loro tipologie

I servizi cimiteriali previsti dal presente regolamento sono, a titolo indicativo e non esaustivo, di seguito indicati, in quanto potranno aggiungersi ulteriori servizi attivabili nel futuro dal “Gestore” senza ulteriori autorizzazioni da parte dell’Amministrazione Comunale:

- Servizi per il mantenimento del cimitero (pulizia, giardinaggio, piccole riparazioni);
- Servizi per il mantenimento delle singole sepolture (pulizia, giardinaggio, piccole riparazioni, fiori);
- Servizio di illuminazione votiva;
- Servizi cimiteriali specifici (tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione);
- Servizio di manutenzione ordinaria del complesso cimiteriale;
- Servizi di arredo funerario ed epigrafi;
- Servizio di accoglienza, cura delle salme, ultimo saluto;
- Servizio di cremazione;
- Servizio di prenotazione e assegnazione sepolture;
- Servizi tecnici – amministrativi - autorizzativi;
- Servizio di affissione e di occupazione di suolo pubblico all’interno dell’Area Cimiteriale;
- Servizio di custodia;
- Servizio di gestione dei locali esistenti e da realizzare oggetto di locazione commerciale a terzi;

I servizi sopra menzionati ricadono tra quelli a domanda individuale a titolo oneroso per l’Utenza, con l’unica eccezione dei Servizi Cimiteriali Specifici resi a persone che ricadono nei casi di esenzione previsti dalla Legge 28/02/2001 n. 26. I servizi collettivi sono compensati al “Gestore” in parte dal Comune di Latina ed in parte dai “Titolari delle concessioni”.

Nel presente Regolamento, alla Sezione 7, sono riportate le norme di carattere generale per l’esecuzione dei servizi, rimandando per quanto attiene alle norme specifiche di ogni servizio e alle relative tariffe ai Regolamenti Particolari.

SEZIONE 3 – Competenze, Direzione, Organizzazione

Art. 04 – Competenze.

L’Amministrazione Comunale o il Concessionario, con il proprio personale provvede alla direzione ed organizzazione interna del cimitero.

Art. 05 – Orario.

L’orario d’apertura e chiusura dei cimiteri cittadini è stabilito dall’Amministrazione Comunale con atto della Giunta Municipale o del Concessionario. All’ora fissata per la chiusura i visitatori devono aver lasciato i cimiteri e liberato i relativi parcheggi.

I cortei funebri devono arrivare almeno un'ora prima della chiusura del cimitero per consentire il rispetto degli orari stabiliti.

Art. 06 – Divieto d'ingresso.

E' vietato l'accesso e la sosta dinanzi agli ingressi dei cimiteri alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione; non decentemente vestite o in ogni caso in contrasto con il carattere del luogo; ai questuanti e alle persone aventi con sé cani (eccettuati quelli per la guida dei non vedenti) o altri animali; ai fanciulli non accompagnati da adulti; ai mezzi a motore salvo quelli autorizzati o dei servizi cimiteriali.

Art. 07 – Condotta all'interno dei cimiteri.

Nell'interno dei cimiteri si deve osservare un contegno decoroso ed è vietato:

- compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei defunti;
- consumare cibi e bevande;
- fumare;
- danneggiare o deturpare sepolture, manufatti o edifici;
- calpestare gli spazi riservati a sepolture e le aiuole; camminare, in ogni modo, al di fuori degli appositi passaggi;
- gettare rifiuti in genere fuori degli appositi cestini;
- fotografare le operazioni mortuarie o le sepolture di altri, fatto salvo il rilascio di specifiche autorizzazioni da parte degli interessati o dell'Amministrazione Comunale o del "Gestore".

Art. 08 – Manifestazioni.

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno dei cimiteri devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale mediante il Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali o dal Concessionario. Analogamente potranno essere autorizzate orazioni e commemorazioni funebri.

Art. 09 – Divieto d'attività commerciali e propaganda.

Nell'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o l'esposizione di materiale pubblicitario, nonché l'offerta di servizi. Sono vietate scritte pubblicitarie sui segni funebri.

E' consentita la semplice indicazione sul monumento del marchio o della ragione sociale della Ditta costruttrice su placca di alluminio o di bronzo avente le dimensioni massime di cm. 3,5 di lunghezza e cm. 1,5 di altezza.

E' fatto altresì divieto d'affissione sia all'interno del cimitero che all'esterno nell'ambito della c.d. "Area Cimiteriale", salvo eventuali autorizzazioni concesse dal "Gestore" del cimitero negli appositi spazi. Le autorizzazioni alla affissione sono concesse a titolo oneroso.

In presenza di concessione di costruzione e gestione o sola gestione del cimitero, al fine di rispettare l'impegno contrattuale in base al quale il Concessionario deve gestire economicamente opere e servizi, sono escluse dal presente articolo qualunque attività svolta dal Concessionario all'interno del cimitero in relazione ai servizi gestiti.

Art. 10 – Circolazione dei veicoli.

All'interno dei cimiteri possono circolare solo i veicoli muniti dello speciale contrassegno rilasciato dal "Gestore", dietro versamento della tariffa stabilita.

Il contrassegno dovrà essere esposto sul veicolo in modo ben visibile. I veicoli devono essere con-

dotti esclusivamente dai titolari del contrassegno o, nel caso delle Agenzie Funebri, da loro dipendenti da loro dipendenti regolarmente iscritti nel libro matricola, e dovranno svolgere esclusivamente il lavoro per il quale il mezzo è stato notificato. Sono esclusi i mezzi del "Gestore".

L'ingresso nei cimiteri è consentito soltanto nei giorni feriali e di scarsa o modesta affluenza di visitatori. Gli automezzi devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli alle cunette, ai viali e alle piantagioni. Possono sostare e circolare nei cimiteri per il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni di carico e scarico o di visita.

Tutti i veicoli ammessi a circolare nei cimiteri sono soggetti alle norme vigenti sulla circolazione stradale.

I veicoli a motore devono essere assicurati. La velocità di tutti i veicoli deve essere contenuta entro limiti ridottissimi.

All'entrata, all'uscita ed all'interno dei cimiteri tutti i mezzi potranno essere ispezionati ed il loro carico deve essere collocato in modo da agevolare al massimo tale operazione.

Art. 11 – Norme tecniche e di comportamento.

Al fine di mantenere il decoro dell'intera struttura, conservare l'uniformità e l'armonia architettonica e assicurare i concessionari da eventuali danni che possano essere arrecati ai loro beni all'interno del complesso cimiteriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- E' fatto divieto di modificare l'ordine architettonico generale previsto nei progetti di ampliamento o consolidato nel tempo relativamente alla parte esistente. Pertanto, a titolo di esempio non esaustivo, non possono essere modificati i materiali, con particolare riferimento alle lapidi; la disposizione degli arredi, sempre delle lapidi; le tipologie tipo in ordine all'architettura, alle dimensioni e ai materiali, le rifiniture ed i rivestimenti marmorei in genere compresi quelli delle cappelle. Ogni eventuale variazione in ordine a quanto sopra esposto è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o del Concessionario a fronte di specifica istanza corredata da relazione tecnica e progetto a firma di tecnico abilitato (vedere sezione 4 – Edilizia cimiteriale);
- Le lapidi e tutti gli elementi decorativi in dotazione con la sepoltura non possono essere asportati, danneggiati, modificati o rimossi;
- Ogni segno funebre collocato da privati sulle sepolture deve essere tra quelli previsti e conservato sempre in stato decoroso in ogni sua parte a cura e spese del concessionario o di chi fa erigere il segno funebre.
- Fiori, piante e vasi, lampade votive, possono essere posti esclusivamente negli spazi predisposti; oggetti personali non devono essere posti esternamente al riquadro della lapide in dotazione a ciascuna sepoltura ovvero sulla superficie di pertinenza della sepoltura e/o nella corsia;
- Su tutte le tipologie a terra è permessa la coltivazione dei fiori e d'arbusti esclusivamente ad essenza nana.
- E' vietata la posa di qualunque arredo personale e individuale nelle corsie di passaggio e di sosta, nei porticati, nei marciapiedi, (es.vasi), compresi i lumini a cera e olio che costituiscono rischio permanente per la pubblica incolumità. Qualunque oggetto che possa costituire un rischio per l'incolumità pubblica e ostruzione dei percorsi comuni per gli addetti ai servizi sarà rimosso dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario senza preavviso alcuno escludendo ogni diritto di rivalsa nei loro confronti da parte del titolare della sepoltura;

- Le operazioni di ricambio dei fiori devono avvenire in prossimità delle fontane con divieto di procurare disagi ed inconvenienti nelle corsie in prossimità delle sepolture. I rifiuti vanno depositati nei recipienti in dotazione con divieto di versare in essi le acque reflue.
- Le corone e i cuscini dovranno recare l'indicazione dell'Agenzia Funebre che li ha introdotti nel cimitero. Sarà cura dell'Agenzia Funebre provvedere al loro smaltimento, in difetto vi provvederà l'Amministrazione Comunale o il Concessionario con addebito delle relative spese;
- All'interno dell'Area Cimiteriale potranno operare soggetti specializzati preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario secondo quanto stabilito al successivo art. 17. Qualora fosse necessario rimuovere o trasportare fuori dell'Area Cimiteriale lapidi e/o altro materiale il titolare della sepoltura dovrà attenersi a quanto previsto al citato art. 17.

Art. 12 – Sanzioni e penalità.

Le infrazioni alle norme della presente Sezione III sono punite sulla base delle procedure indicate dalla Legge 24.11.1981 n° 689 ed in conformità alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sanitarie, approvate con RD il 27.07.1934 n° 1265, con riserva di procedere a norma di legge nel caso che il fatto costituisca reato.

Inoltre viene stabilito che per le infrazioni alle norme di cui agli artt. 05; 06; 07 e 08 è stabilita una pena pecuniaria di 100,00 €. (euro cento/00).

Per le infrazioni alle norme di cui all'art. 09 è stabilita una pena pecuniaria di 1.000,00 €. (euro mille/00) e il divieto per un anno di operare all'interno del cimitero.

Per le infrazioni alle norme di cui all'art. 10 è stabilita una pena pecuniaria di 50,00 €. (euro cinquanta/00).

Per le infrazioni alle norme di cui all'art. 11, escluso ultimo comma, è stabilita una pena pecuniaria di 150,00 €. (euro centocinquanta/00), il ripristino di eventuali danni o della situazione pregressa, la rimozione degli oggetti e/o delle opere improprie.

Per le infrazioni alle norme di cui all'ultimo comma dell'art. 11 è stabilita una pena pecuniaria di 1.000,00 €. (euro mille/00), il ripristino di eventuali danni o della situazione pregressa, la rimozione degli oggetti e/o delle opere improprie e il divieto per un anno del soggetto specializzato ad operare all'interno dell'Area Cimiteriale.

Le pene pecuniarie sono soggette ogni inizio anno ad aggiornamento in base alla percentuale di incremento dell'indice ISTAT dei prezzi medi al consumo intervenuto nell'anno precedente.

Art. 13 – Vigilanza.

La vigilanza all'interno della struttura cimiteriale è affidata al personale dell'Amministrazione Comunale o del Concessionario che opera all'interno del cimitero.

Art. 14 – Reclami.

Nei cimiteri, presso l'ufficio amministrativo, è a disposizione del pubblico il registro per gli eventuali reclami.

SEZIONE 4 – Edilizia cimiteriale

L'edilizia cimiteriale è disciplinata, per ogni cimitero, dal piano regolatore Cimiteriale redatto secondo

quanto previsto al Capo 10° del D.P.R. 285/90. Nei piani sono previste le tipologie di sepolture (delle quali si è detto al precedente art.2) e la loro distribuzione (zonizzazione); i distacchi; le altezze; ecc. dei vari manufatti edili. L'affidamento in concessione della costruzione e gestione o solamente della gestione del cimitero, ai sensi dell'art. 37 bis e succ. della Legge 109/94, comporta che tutte le opere edili e di arredo, a tariffa o corrispettivo, vengano eseguite dal Concessionario.

Tutte le opere edili e di arredo da realizzare all'interno dei Cimiteri devono rispettare i seguenti principi generali:

- L'ordine architettonico generale non può essere variato e a titolo esemplificativo, non esaustivo, si fa riferimento ai materiali in genere; alle dimensioni dei manufatti; ai distacchi e ai rispetti; alle lapidi anche in merito alla disposizione degli arredi e alla loro forma e qualità; alle rifiniture ed ai rivestimenti delle sepolture famigliari (cappelle, edicole, sarcofagi, cripte e tombe);
- Anche per le cappelle gentilizie da realizzare nelle apposite aree, a cura e spese del concessionario non sono ammesse deroghe ai tipi edilizi previsti per quel cimitero.

Ogni opera da eseguire all'interno del cimitero, sia di natura edili che di arredo (compresa l'epigrafe), è soggetta ad autorizzazione da parte del "Gestore" dietro versamento dei diritti stabiliti. Di seguito sono riportate le norme che regolano il rilascio delle autorizzazioni nonché l'esecuzione delle opere ed il loro controllo.

Art. 15 – Competenze.

La competenza in ordine alle attività edili e di arredo da eseguire all'interno dell'area cimiteriale è del Comune di Latina o del Concessionario affidatario della costruzione e gestione. Le competenze sono relative alle seguenti attività:

- a) - approvazione dei progetti di nuovi manufatti in modifica dell'ordine architettonico generale comprese edicole, cappelle, tombe a terra, etc.;
- b) - approvazione dei progetti di manutenzione straordinaria di manufatti già esistenti comprese le opere interne;
- c) - approvazione delle opere di arredo da realizzare all'interno e/o all'esterno della sepoltura comprese lapidi, epigrafi, etc.;
- d) - controllo sulle opere realizzate, sulle epigrafe e sugli arredi in genere;
- e) - provvedimenti su eventuali difformità riscontrate;

Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza dovrà essere eseguita l'istruttoria formale della pratica (verifica completezza documentale). Se necessario entro i successivi dieci giorni la pratica sarà trasmessa alla A.S.L. competente per il preventivo parere e nel caso l'Istante dovrà provvedere al versamento dei diritti di istruttoria presso la A.S.L.. La trasmissione alla A.S.L. sospende i tempi di istruttoria. Nei successivi trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria formale e quindi dall'acquisizione del parere della A.S.L. o di altri eventuali pareri o N.O., dovrà essere emesso il provvedimento in merito all'accogliibilità o meno dell'istanza.

Art. 16 – Progetti.

Ogni istanza di cui al precedente art. 15 deve essere corredata da relazione tecnica e progetto a firma di tecnico abilitato; della nomina del Direttore dei Lavori, delle copie delle attestazioni di versamento dei diritti di istruttoria, nonché del nominativo dell'impresa specializzata che eseguirà i lavori, la quale a sua volta dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione ad operare

all'interno del cimitero come previsto al successivo art. 17. Il tutto in triplice copia. Sarà cura dell'Ufficio trasmettere alla A.S.L. competente la pratica nel caso ricorrano le condizioni del parere preventivo.

Per il N.O. relativamente all'epigrafe è prevista la presentazione di una documentazione ridotta costituita dalla domanda, dallo schema dell'iscrizione con le indicazioni del carattere, delle dimensioni e dei materiali, nonché dal nominativo dell'impresa specializzata che eseguirà i lavori, la quale a sua volta dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione ad operare all'interno del cimitero come previsto al successivo art. 17.

La tariffa dei diritti di istruttoria è stabilita secondo le fasce di importo dei lavori in progetto, e precisamente:

- nella misura fissa di 50,00 €(euro cinquanta/00) per opere e interventi il cui valore totale è inferiore o uguale a 500,00 €;
- nella misura fissa di 100,00 €(euro cento/00) per opere e interventi il cui valore totale è compreso tra i 501,00 e i 1.000,00 €;
- nella misura fissa di 150,00 €(euro centocinquanta/00) per opere e interventi il cui valore totale è compreso tra 1.001,00 e i 5.000,00 €;
- nella misura proporzionale del 2,5% al valore totale delle opere in progetto per opere e interventi il cui valore è superiore a 5.000,00 €;

Inoltre è previsto un rimborso forfettario per spese postali e di cancelleria di 5,00 €. per ogni pratica.

Per i diritti di istruttoria relativamente a pratiche per l'esecuzione di epigrafi è prevista una tariffa ridotta pari a 15,00 €.

Le citate tariffe sono soggette ogni inizio anno ad aggiornamento in base alla percentuale di incremento dell'indice ISTAT dei prezzi medi al consumo intervenuto nell'anno precedente.

Art. 17 – Esecuzione delle opere e soggetti accreditati.

All'interno dell'Area Cimiteriale potranno operare, oltre al "Gestore", soggetti specializzati preventivamente autorizzati e certificati - dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario previo versamento dei diritti. L'autorizzazione potrà essere rilasciata dal "Gestore" sulla base di specifica documentazione a corredo della domanda che attesti la specializzazione del soggetto:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- dichiarazione del rispetto delle norme di assunzione del personale dipendente e di sicurezza e prevenzione dei rischi nei cantieri;
- specifica dichiarazione con la quale il soggetto si impegna a rifondere e/o ripristinare eventuali danni provocati durante il lavoro dietro semplice contestazione del Custode o del Concessionario. Per lavori di importo superiore a 5.000,00 €. dovrà essere esibita polizza fidejussoria a prima richiesta con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, pari al 15% dei lavori da eseguire per responsabilità civile e per danni a persone e cose eventualmente causati nell'esecuzione dei lavori;
- copia dell'avvenuto versamento dell'importo di 250,00 €. per diritti di certificazione (tariffa soggetta all'aggiornamento annuale secondo quanto stabilito all'ultimo comma del precedente art. 16).

L'autorizzazione è annuale e decade alla scadenza se non rinnovata. Il rinnovo prevede il versa-

mento dei diritti di certificazione come sopra determinati e l'aggiornamento della documentazione a corredo della domanda iniziale o di autocertificazione con la quale l'Istante certifichi che non sono intervenute variazioni rispetto alle certificazioni a suo tempo presentate.

Qualora fosse necessario rimuovere o trasportare fuori dell'Area Cimiteriale lapidi e/o altro materiale il titolare della sepoltura dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario facendosi espressamente carico degli eventuali danni arrecati al materiale trasportato. Inoltre, dovrà essere indicato il soggetto specializzato che eseguirà l'operazione che a sua volta dovrà essere certificato.

L'Amministrazione Comunale o il Concessionario non risponde d'eventuali danni arrecati al patrimonio loculare o agli allestimenti delle sepolture durante l'esecuzione di lavori eseguiti da terzi su incarico dei titolari delle sepolture. Danni che saranno addebitati direttamente ai titolari committenti, ancorché coperti da polizza fidejussoria se di importo superiore a 5.000,00 €.

L'inizio effettivo dei lavori, e quindi l'accesso nel Cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione deve essere preventivamente comunicato al personale Comunale o del Concessionario insieme ai nominativi dei loro incaricati. Le ditte rispondono per quanto compiuto dai loro incaricati.

All'interno dei Cimiteri non è consentita la lavorazione e il taglio dei materiali a secco i quali producano polvere e rumore eccessivi. I manufatti lapidei e gli altri devono essere introdotti a lavorazione ultimata, unicamente per il loro assemblaggio. Qualora, in casi eccezionali, sia necessario modificare in opera i manufatti medesimi, tali interventi devono essere necessariamente effettuati con utensili ad acqua, che non producano polvere e poco rumorosi.

I materiali di risulta dei lavori eseguiti devono essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spesa dell'esecutore dei lavori ovvero del concessionario della sepoltura.

L'introduzione nei Cimiteri dei materiali e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle opere è autorizzata dal Personale Comunale o da quello del Concessionario, che fisserà il termine entro il quale i lavori progettati dovranno essere ultimati.

Il Personale Comunale o quello del Concessionario può autorizzare l'Utente o persona da lui delegata ad effettuare sulle sepolture private piccoli lavori che non richiedano l'impiego di strumenti, attrezzature, etc..

L'energia elettrica è a carico della ditta esecutrice dei lavori la quale potrà provvedere ad alimentarsi autonomamente con piccoli ed adeguati gruppi elettrogeni, oppure allacciarsi alla rete elettrica del cimitero, previa autorizzazione del "Gestore" e pagamento di un corrispettivo per il consumo di energia elettrica. Il corrispettivo per ogni Kw/h consumato è pari 0,50 €, oltre I.v.a., e verrà stimato dal "Gestore" sulla base delle attrezzature impiegate e del loro utilizzo. Gli oneri di allaccio alla rete elettrica del cimitero, come pure quelli per il ripristino, sono a carico della ditta esecutrice dei lavori che dovrà eseguirlo seguendo scrupolosamente le indicazioni del "Gestore".

Tutte le opere, le finiture, gli arredi (epigrafe comprese), connesse e complementari a progetti realizzati con la "finanza di progetto" ai sensi dell'art. 37/Bis e successivi della Legge 109/94, nonché soggette a tariffa o a corrispettivo saranno realizzate esclusivamente dal Concessionario e quindi escluse dall'applicazione del presente articolo.

Art. 18 – Verifica delle opere.

Il "Gestore" provvede nel corso o al termine dei lavori a verificare che le opere siano conformi al

progetto approvato e in caso di difformità informerà l'Amministrazione comunale che può disporre la sospensione dei lavori.

Qualora le opere siano eseguite in cemento armato, la verifica dovrà essere preceduta dalla consegna al "Gestore" da parte del "Titolare della concessione" del relativo certificato di collaudo statico. Analoga certificazione dovrà essere predisposta da tecnico abilitato riguardo la corretta esecuzione e stabilità dei materiali di rivestimento, vetrate, serramenti, croci, ecc..

I loculi dovranno essere provvisti dei certificati di collaudo previsti al successivo art. 20/bis del presente Regolamento.

Art. 19 – Cappelle, Tombe, Monumenti, Allestimenti lapidei, etc.

Le dimensioni di tutti i monumenti e gli allestimenti lapidei in genere dovranno uniformarsi, in pianta e in alzata, ai vincoli stabiliti dai progetti architettonici esecutivi, anche per quanto attiene ai materiali. E' prevista la possibilità di deroghe per riconosciute qualità della proposta progettuale su specifica istanza corredata da quanto previsto ai precedenti artt. 16 e 17.

La distanza tra i monumenti deve essere tale da consentirne la manutenzione e comunque non inferiore a quella prevista dalle specifiche tecniche di progetto.

Art. 20 – Fosse per inumazioni.

Nelle sepolture decennali (fosse per l'inumazione) l'area di terreno interessata dalla fossa deve essere totalmente libera destinata esclusivamente a prato. E' consentito solamente apporre un cippo o croce in testa alla fossa purché conforme alle indicazioni tecniche dell'Amministrazione Comunale o del Concessionario.

La distanza tra le fosse deve essere tale da consentirne la manutenzione e comunque non inferiore a quella prevista per legge.

Art. 20/bis – Loculi – caratteristiche e dimensioni.

Per le sepolture in loculi dovranno essere rispettate le seguenti dimensioni interne:

- loculi a colombario: larghezza cm. 75 – altezza cm. 60 – profondità cm. 225
- loculi a cantera: larghezza cm. 220 – altezza cm. 60 – profondità cm. 80.

I loculi, comunque realizzati (prefabbricati o in opera) dovranno essere provvisti del certificato di collaudo statico e di quello di impermeabilità ai liquidi e ai gas ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.

SEZIONE 5 – L'Arredo funerario (epigrafi, etc.)

Art. 21 – Iscrizione delle Epigrafi

Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome e le date di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti e le ceneri si riferiscono, nonché il numero della sepoltura.

Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile.

I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo.

L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicono al culto di morti o alla sacralità del luogo.

L'epigrafe è equiparata, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ad un'opera di arredo funerario che è soggetta alle norme di cui alla precedente Sezione IV.

SEZIONE 6 – La Concessione di sepolture in diritto d'uso a tempo determinato

Con la Legge del 28.02.2001 n.26 tutte le sepolture del cimitero, siano esse nella terra nuda che in loculo o tumulo o cripta, sono classificate come servizio primario a domanda individuale soggetto al pagamento di una tariffa, fatti salvi i casi previsti nella citata L. 26/2001.

Le sepolture, pertanto, vengono concesse in uso a tempo determinato e differenziato secondo la tipologia a chiunque ne faccia richiesta senza limitazione alcuna e dietro corresponsione di una tariffa.

Il Titolare della concessione dovrà, inoltre, provvedere a sua cura e spese al mantenimento della sepoltura per la durata della concessione, nonché corrispondere un contributo alle spese di mantenimento del cimitero da calcolare annualmente per ogni loculo o posto salma indipendentemente dall'utilizzo.

La concessione del diritto d'uso spetta alla persona sottoscrittrice dell'atto di concessione "*Titolare della concessione*" ed è riservata esclusivamente al "*Beneficiario*" che deve essere dichiarato all'atto della domanda pena la nullità della stessa.

I "*Beneficiari*" si distinguono in due fasce:

- **1^{ma} fascia:** "*Beneficiari*" residenti nel comune di Latina da almeno un anno, fatti salvi i nati in altro comune ma con prima iscrizione anagrafica nel Comune di Latina. **Applicazione della tariffa di concessione della sepoltura in vigore al momento dell'assegnazione.**
- **2^{da} fascia:** "*Beneficiari*" che non hanno la residenza nel comune di Latina o sono residenti da un periodo inferiore all'anno. **Applicazione della tariffa di concessione della sepoltura in vigore al momento dell'assegnazione aumentate della percentuale del 40% rispetto alla 1^{ma} fascia.**

Il valore della concessione è determinato sulla base delle tariffe che sono differenziate per tipologia di sepoltura e soggette alla maggiorazione nel caso di "*Beneficiario*" ricadente nella 2° fascia (non residente), per semplicità di conto le tariffe in vigore vanno moltiplicate per il coefficiente 1,4.

Ai fini di una chiara individuazione del "*Beneficiario*" si stabilisce quanto segue:

- è inequivocabilmente sottintesa in presenza di salma;
- per le tipologie di sepolture concesse a persone in vita o a carattere familiare occorre dichiarare all'atto della domanda il "*Beneficiario*" di ogni singolo loculo e la sua residenza. Può essere lo stesso Titolare, il coniuge, persona indicata dal Titolare, oppure la famiglia del Titolare (che comprende il coniuge, gli ascendenti e discendenti diretti del Titolare fino al 3° grado), o ancora l'ordine religioso, la congregazione o confraternita, l'organizzazione religiosa o di culto.

In questi casi l'applicazione della norma deve contemplare quanto segue:

- nel caso che il "*Beneficiario*" coincida con una persona fisica, vale la sua residenza all'atto della prenotazione o assegnazione;
- nel caso che il "*Beneficiario*" sia l'intero nucleo familiare del titolare della concessione si farà riferimento alla residenza anagrafica del Titolare all'atto della prenotazione o assegnazione indipendente-

mente da quella dei familiari;

- nel caso che il “Beneficiario” sia una congregazione, confraternita od organizzazione religiosa o di culto andrà considerata la sede legale all’atto della prenotazione o assegnazione.

In concreto per individuare il caso in cui deve applicarsi la maggiorazione del 40% occorre ricondursi ai seguenti casi:

- 1) per ogni loculo di classe "A" - "F" - "G" - "P" – sociali, urne e fosse - concessi in presenza di salma (salma = “Beneficiario” del loculo), indipendentemente dal titolare della concessione, deve essere accertata la residenza che aveva il defunto (“Beneficiario”) senza vincolo temporale e rispetto a questa applicare o meno il 40%;
- 2) per ogni loculo di classe "A" - sociale - concesso a disposizione di persona in vita, il “Beneficiario” va dichiarato all’atto dell’assegnazione e può coincidere con il titolare della concessione. La residenza é quella del “Beneficiario” al momento della prenotazione/assegnazione del loculo fatto salvo l’anno minimo;
- 3) per ogni loculo di classe "B" - "C" – “I” – “T” – “N” - se concesso a per persona defunta (“Beneficiario” = defunto) vale quanto stabilito al punto 1). Se concesso a disposizione di persona in vita, il “Beneficiario” va dichiarato all’atto della domanda e può coincidere con il titolare della concessione. La residenza é quella del “Beneficiario” al momento della prenotazione/assegnazione del loculo fatto salvo l’anno minimo;
- 4) per i loculi di classe "D" – “E” – “L” – “M” – “Q” – “Z” - concessi per una famiglia, ordine religioso, congregazione, etc. deve prendersi in considerazione la residenza del titolare della concessione o l’ubicazione della sede legale indipendentemente dalla residenza degli effettivi “Beneficiari” dei loculi, fermo restando però il principio che potranno usufruire di detta sepoltura i discendenti e ascendenti diretti del titolare fino al terzo grado, compreso il coniuge del titolare, o gli appartenenti giuridicamente all’ordine religioso, congregazione, etc. Al di fuori di questo ambito é consentito tumulare altre persone che saranno considerati singoli “Beneficiari” e rispetto ai quali dovrà essere verificata la residenza secondo quanto previsto al punto 3).

La maggiorazione per i NON residenti va applicata a tutti i loculi vuoti e disponibili alla data di validità della presente provvedimento sia del cimitero urbano (parte storica e ipogeo) che del cimitero frazionale di B.go Montello (parte storica e ampliamento), nonché a quelli di futura costruzione.

Titolo I - Adempimenti amministrativi per la concessione del diritto d'uso delle sepolture.

Le attività amministrative esposte nel presente titolo riguardano l’iter per ottenere una concessione in uso di sepoltura assegnabile o prenotabile ai sensi dell’art. 02 del presente Regolamento. L’iter prevede:

- la Domanda:

Istanza con la quale l’Utente rappresenta il suo interesse per una determinata tipologia di sepoltura prenotabile o assegnabile. Non è vincolante né per l’Utente né per il Comune di Latina o il Concessionario. Sconta le spese amministrative di istruttoria ed archiviazione;

- la Convocazione:

Le domande inevase per indisponibilità saranno riconvocate a fronte di nuova disponibilità secondo i criteri di seguito riportati:

- la Prenotazione:
Segue la domanda e riguarda le sepolture prenotabili. E' vincolante sia per l'Utente che per il Comune di Latina o il Concessionario. Sconta il versamento di una parte della tariffa ma non fissa la tariffa;
- la Comunicazione:
A fronte di prenotazioni sarà disposta la comunicazione della disponibilità della sepoltura per l'assegnazione;
- l'Assegnazione:
Rappresenta il documento in base al quale viene assegnata la sepoltura e dal quale deriverà l'atto di concessione. E' vincolante sia per l'Utente che per il Comune di Latina o il Concessionario. Sconta il versamento dell'intera tariffa;

Art. 22 – Domanda;

La domanda per la concessione di sepolture si effettua presso l'Ufficio del cimitero, mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo (fac-simile allegato 1) al quale dovrà essere allegata copia del documento di identità e fiscale del richiedente.

All'atto della domanda si dichiara la tipologia o le tipologie di sepolture con le relative quantità per le quali c'è interesse (esclusa quella "sociale" se non in presenza di salma) e dovrà essere allegata la ricevuta di versamento dei diritti amministrativi e di istruttoria stabilita in €50,00, non rimborsabili né scomputabili.

La domanda non comporta impegni temporali né obblighi per il "Gestore" in ordine all'assegnazione e consegna della sepoltura richiesta che potrebbe non essere più realizzata e quindi comportare l'archiviazione della domanda, senza che questo costituisca motivo di rivalsa da parte del richiedente. Anche in caso di successiva prenotazione e/o assegnazione, la domanda non determina o fissa la tariffa che, invece, sarà quella in vigore all'atto dell'assegnazione.

Art. 22/bis – Criteri di Convocazione;

Le domande inevase per indisponibilità delle sepolture saranno riconvocate a fronte di nuova disponibilità secondo i seguenti criteri di convocazione: tipologia delle sepolture prenotabili o assegnabili e loro disponibilità; presenza della salma; l'ordine cronologico di presentazione della domanda e la rispondenza degli adempimenti a carico dei richiedenti.

E' facoltà del "Gestore" procedere in deroga ai criteri sopra enunciati nel caso si verificassero situazioni, eventi o circostanze impreviste dovendo comunque procedere all'evasione della domanda.

Art. 23 – Prenotazione;

Con la prenotazione viene definita e confermata la tipologia ed individuata l'ubicazione dei loculi scelti, ma non viene fissata la loro tariffa, che sarà quella in vigore all'atto dell'assegnazione. Le modalità di pagamento sono quelle stabilite all'art.27.

La prenotazione non costituisce impegno per la Concessionaria riguardo ai termini di consegna della sepoltura prenotata; termini che se anche riportati sul modello prestampato sono meramente indicativi.

La mancata conferma della prenotazione comporterà l'archiviazione della domanda senza rimborso dei diritti amministrativi versati.

Art. 24 – Assegnazione;

Con l'assegnazione viene individuata la sepoltura scelta riportando sul modello sopra indicato i suoi elementi identificativi e inequivocabili (ubicazione, tipologia e numero), il suo prezzo secondo le tariffe vigenti al momento della sua sottoscrizione e dichiarato il beneficiario.

La tariffa da applicare è quella in vigore al momento della sottoscrizione dell'assegnazione in base a quanto previsto al successivo art. 26, che dovrà essere corrisposta secondo quanto stabilito al successivo art. 27.

Tutti i dati riportati nell'assegnazione dovranno essere comprovati a cura dell'assegnatario da valida certificazione.

In presenza di salma di persona deceduta nelle 24 ore precedenti viene eseguita direttamente l'assegnazione di qualunque tipologia richiesta, sempre ché disponibile.

La mancata conferma dell'assegnazione a seguito di prenotazione comporterà il recesso dalla prenotazione secondo quanto previsto al punto e) dell'art. 30 del presente Regolamento.

La mancata conferma dell'assegnazione in assenza della prenotazione comporterà l'archiviazione della domanda senza rimborso dei diritti amministrativi versati.

Art. 24/bis – Criteri generali di Assegnazione;

Le assegnazioni saranno eseguite dal "Gestore" privilegiando i seguenti criteri generali:

- Per ogni classe si procederà verticalmente per colonne, dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, fino al riempimento della parete, fatta salva la facoltà da parte dell'Utenza di optare per il loculo di costo inferiore rispetto a quello assegnato anche se non consecutivo verticalmente;
- I loculi di classe "A" dalla 1° fila in basso alla 4° fila in alto saranno assegnati secondo il criterio di riempimento sopra detto e sono riservati esclusivamente per la tumulazione di salme ricadenti nella fascia "1". I loculi, sempre di classe "A" dalla 5° fila in poi potranno essere assegnati senza alcun vincolo a chiunque ne faccia richiesta ma sempre in presenza di salma, compresi i non residenti che sconteranno la maggiorazione prevista per la fascia "2". Il "Gestore", in aggiunta al loculo per la salma potrà assegnare un solo loculo per il coniuge in vita applicando la tariffa della classe "C" eventualmente maggiorata della percentuale prevista per la fascia "2" qualora ricorrano le condizioni di una congrua disponibilità di loculi di classe "A". Anche in questo caso l'assegnazione dei due loculi (uno per la salma e l'altro per la persona in vita) avverrà in senso verticale secondo il criterio di riempimento sopra detto, consentendo di ripartire dalla 1° fila in basso di una nuova colonna qualora sulla colonna in turno di assegnazione non siano disponibili i due loculi da assegnare;
- Per tutte le altre classi dovrà essere privilegiato il criterio di assegnazione dal basso verso l'alto;
- I loculi saltati per effetto delle deroghe sopra citate al criterio generale di assegnazione saranno assegnati dal "Gestore" secondo le richieste senza vincolo alcuno;
- La riassegnazione di loculi rientrati nella disponibilità del "Gestore" sarà eseguita senza vincolo alcuno ma nel rispetto delle limitazioni previste per la diverse classi di sepoltura (esempio: classe "A" in presenza di salma, etc.);
- Per la tumulazione di ceneri o resti mortali è preferibile che siano assegnate le urne ossario o cinerarie appositamente realizzate. In ogni caso, le ceneri o i resti mortali potranno trovare sepoltura in un loculo della famiglia insieme ad altra salma secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/90 previo versamento della tariffa prevista per le urne ridotta del 40% (vedere anche

art.33).

Art. 25 – Struttura delle tariffe

Le tariffe delle sepolture sono differenziate per tipologia e durata del diritto d'uso e comprendono i soli costi di costruzione. Restano a carico dei "Titolari delle concessioni" gli oneri per il mantenimento della sepoltura e dell'intero complesso cimiteriale per la durata della concessione.

Art. 26 – Tariffe delle sepolture, aggiornamenti;

Le tariffe delle sepolture, differenziate per tipologia e durata del diritto d'uso, sono stabilite nei piani di intervento relativi alla costruzione di nuovi loculi o all'ampliamento dei cimiteri esistenti che dovranno tener conto di tutte le tipologie presenti (sia quelle di nuova costruzione che quelle già costruite), e si riferiscono alla 1° fascia, residenti, quindi da assoggettare alla maggiorazione del 40% per la 2° fascia. Le tariffe così determinate saranno applicate a tutto il patrimonio loculare comunale - cimitero urbano (parte storica e primo ampliamento compresi) e cimitero di Borgo Montello (parte storica e ampliamenti) con esclusione delle sepolture assegnate in corso di consegna.

Per i loculi della parte storica del cimitero urbano (primo ampliamento compreso) e per quelli della parte storica del cimitero di Borgo Montello che presentano tipologie di sepolture che non trovano corrispondenza nelle successive realizzazioni si procederà nella determinazione della tariffa nel seguente modo:

a) loculi per adulti di classe "A" oltre la 5° fila:

la tariffa sarà determinata sulla base della tariffa della 5° fila ridotta del 20%;

b) loculi per bambini di classe "G" oltre la 5° fila:

la tariffa sarà determinata sulla base della tariffa della 5° fila ridotta del 20%;

c) urne ossario o cinerarie di classe "F" oltre la 8° fila:

la tariffa sarà determinata sulla base della tariffa della 8° fila ridotta del 20%;

L'applicazione delle tariffe dei loculi sarà determinata dalla fascia d'appartenenza del beneficiario attribuita in base ai dati anagrafici dichiarati e comprovati dal titolare della concessione in sede di assegnazione (Sezione VI).

Per le sepolture "sociali" (classe "A") destinate a persone in vita in abbinamento ad un loculo per la salma, sarà applicata la tariffa della tipologia "C" (nel caso di beneficiario "non residente" sarà applicata la maggiorazione prevista per la 2° fascia).

Le tariffe sono soggette ad aggiornamento annuale automatico ogni inizio anno, basato sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuti nell'anno precedente. Inoltre, potranno essere aggiornate nel corso dell'anno qualora la variazione degli elementi significativi di costo (energia, mano d'opera, materie prime) risultasse superiore al 5% rispetto all'ultimo aggiornamento. Le tariffe come sopra aggiornate saranno applicate senza ulteriori atti deliberativi a tutto il patrimonio loculare da cedere (non assegnato), compreso quello della parte storica, con esclusione delle sepolture assegnate in corso di consegna.

Art. 27 – Pagamenti;

A fronte delle somme dovute dall'Utenza gli importi da corrispondere saranno versati al Comune di Latina o al Concessionario secondo le seguenti modalità:

a) Per sepolture da costruire:

- 50% della tariffa alla prenotazione;
- 30% della tariffa al grezzo;
- il saldo della tariffa all'assegnazione.

b) Per sepolture disponibili:

- 100% della tariffa all'assegnazione.

I versamenti dovranno essere eseguiti dall'Utenza entro 5 gg. dalla consegna dello specifico modulo.

La consegna, e quindi l'uso della sepoltura, avverrà dopo che l'assegnazione è stata confermata con il versamento della tariffa. Per le assegnazioni relative a loculi per salme del "giorno" la tumulazione è condizionata al pagamento della sepoltura.

E' facoltà del "Gestore" accogliere eventuali richieste di rateizzazione.

Qualora è richiesta la tumulazione di una salma "non residente" in una sepoltura destinata a un beneficiario "residente", sia in forma definitiva che provvisoria, il concessionario della sepoltura è tenuto al versamento della maggiorazione prevista.

Art. 28 – Accensione di mutui;

Il Concessionario potrà stipulare convenzioni con Istituti di credito per agevolare la concessione di finanziamenti in favore degli utenti per il pagamento della Tariffa per la concessione delle sepolture. Il Concedente rilascerà autorizzazione alla costituzione, in favore degli istituti finanziatori, di diritti reali di garanzia sui diritti oggetto di concessione ai privati, di durata non superiore a quella del diritto concesso.

Art. 29 – Autorizzazione all'occupazione della sepoltura;

Completato l'iter amministrativo e verificato il completamento degli adempimenti di competenza dell'Utente il Comune di Latina o il Concessionario rilascerà l'autorizzazione all'occupazione e all'uso della sepoltura.

La sepoltura assegnata può essere occupata esclusivamente dal beneficiario dichiarato.

Il Concessionario di una sepoltura che voglia tumulare in forma provvisoria o definitiva una salma non riconosciuta beneficiaria o estranea al suo nucleo familiare dovrà essere autorizzato preventivamente, in forma scritta previo versamento della eventuale differenza di fascia.

Art. 30 – Variazioni, Modifiche, Integrazioni, Recesso;

Qualora non sia già stato sottoscritto il contratto o altri atti in contrasto con la variazione richiesta, il richiedente o l'assegnatario hanno facoltà, dandone comunicazione scritta al Comune di Latina o al Concessionario, di modificare la prenotazione o assegnazione secondo quanto di seguito specificato. Salvo quanto previsto nel presente articolo, **é severamente vietata qualsiasi forma di trasferimento delle sepolture tra privati.**

a) **INTEGRARE O VARIARE I DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE;**

Il richiedente la sepoltura (Titolare della concessione) non può essere sostituito da altra persona eccezion fatta per i suoi eredi in caso di decesso o espressa volontà del Titolare. In tutti gli altri casi si dovrà procedere al recesso della domanda o della prenotazione o dell'assegnazione secondo quanto previsto ai successivi punti d), e) ed f) del presente articolo. Sono consentite unicamente variazioni a correzioni dei dati anagrafici e fiscali del richiedente erroneamente acquisiti a fronte di formale richiesta da inoltrare al "Gestore", con la precisazione che i dati relativi

alla residenza vengono congelati al momento dell'assegnazione. Qualora, per errore di acquisizione dei dati, si debba operare la variazione della fascia sarà operato il ricalcolo della tariffa. In tutti gli altri casi non è previsto alcun ricalcolo o conguaglio.

b) **MODIFICARE IL BENEFICIARIO DELLE SEPOLTURE RICHIESTE.** Qualora la modifica del Beneficiario comporti la variazione dalla 1° alla 2° fascia sarà operato il ricalcolo della tariffa. Qualora, invece, la modifica comporti la variazione dalla 2° alla 1° fascia non sarà eseguito nessun ricalcolo.

c) **VARIARE LA TIPOLOGIA E/O LA QUANTITÀ' DELLE SEPOLTURE.**

Si distinguono due casi, e precisamente:

1) **in caso di prenotazione**, non è consentito alcuna variazione se non recedere dalla prenotazione secondo quanto previsto al successivo punto e) del presente articolo e riformulare una nuova domanda conguagliando il valore di rimborso.

2) **in caso di assegnazione**, non è consentito alcuna variazione se non recedere dall'assegnazione secondo quanto previsto al successivo punto f) del presente articolo e riformulare una nuova assegnazione che tenga in conto del "valore di rimborso" della sepoltura lasciata.

d) **RECEDERE DALLA DOMANDA** comporta l'archiviazione della pratica e l'incameramento delle somme versate per l'istruttoria (diritti di istruttoria);

e) **RECEDERE DALLA PRENOTAZIONE** comporta un rimborso nella misura prevista al successivo art. 31. Il rimborso verrà erogato solo dopo che la sepoltura rinunziata sarà stata prenotata da altro richiedente.

f) **RECEDERE DALL'ASSEGNAZIONE** è possibile solo se la sepoltura sia vuota o sia stata accertata la disponibilità di altra sepoltura, eccezion fatta nel caso in cui la salma sia trasferita in altro cimitero. Acquisita l'istanza di recesso da parte del Titolare dell'assegnazione verrà determinato il c.d. "valore di rimborso" da calcolarsi come previsto al successivo art. 31. Il "valore di rimborso" potrà essere conguagliato con la nuova sepoltura o liquidato al Titolare solo dopo che la sepoltura rinunziata sarà stata assegnata ad altro richiedente.

Recedere dall'assegnazione di una sepoltura per un'altra la cui tariffa sia uguale o inferiore a quella della sepoltura lasciata comporta la compensazione della sepoltura lasciata con la nuova.

Il Titolare dovrà comunque corrispondere il canone d'uso della sepoltura lasciata dalla data di assegnazione a quella del recesso.

Art. 31 – Determinazione del "Valore di rimborso";

Per i casi nei quali è previsto il rimborso deve essere determinato il c.d. "valore di rimborso" da calcolarsi come di seguito specificato.

Determinazione del "valore di rimborso":

+ Somme versate per la sola sepoltura rinunziata (non sono da tenere in conto la maggiorazione non residenti, i diritti e le spese amministrative, nonché le imposte e tasse corrisposte);

- A detrarre maggiorazione non residenti, diritti e spese amministrative, nonché, delle imposte e tasse corrisposte, qualora comprese nell'importo a suo tempo versato in soluzione unica;

= **Valore netto delle somme versate**

- A detrarre "canone d'uso" per il periodo nel quale la sepoltura è stata nella disponibilità del

Titolare (dalla data di assegnazione a quella di recesso), indipendentemente dall'occupazione, calcolato percentualmente sul valore netto versato di cui sopra. Le percentuali del "canone d'uso" sono di seguito riportate.

= **Valore di rimborso**

Percentuali del "canone d'uso":

- nei primi 5 anni dalla consegna viene trattenuto il 40% del "Valore netto delle somme versate";
- per i successivi 5 anni, dal 6° al 10° anno compreso, viene trattenuto l'8% per ogni anno a valere sul "Valore netto delle somme versate";
- per i successivi 10 anni, dall'11° al 20° compreso, viene trattenuto il 2% per ogni anno a valere sul "Valore netto delle somme versate";
- dal 21° anno in poi non è riconosciuto al rimborso.

Nel caso di recesso del richiedente da una prenotazione è previsto il rimborso dell'80% del "Valore netto delle somme versate".

Art. 32 – Sanzioni e penalità;

I richiedenti la sepoltura che agli inviti a mezzo servizio postale raccomandato per il completamento dell'iter amministrativo relativamente alla loro domanda, assegnazione o prenotazione non diano riscontro entro 10 gg. dal ricevimento del sollecito, saranno considerati rinunziatari di ogni diritto conseguito. Le sepolture eventualmente assegnate o prenotate torneranno nella disponibilità del "Gestore" senza ulteriore avviso, il quale tratterà le spese amministrative versate oltre al 25% dell'importo versato al netto delle eventuali maggiorazioni N.R. corrisposte e ritenute fiscali e imposte già versate all'Erario. La differenza sarà rimborsata d'ufficio.

Art. 33 – Traslazioni;

Può essere autorizzato l'avvicinamento di resti o ceneri in un'unica sepoltura già occupata purché si tratti di resti o ceneri di parenti, del titolare della sepoltura.

In ogni caso il Titolare della concessione deve versare la tariffa prevista per le urne ossario o cinerarie ridotta del 40%. Resta sempre ferma la scadenza originaria della concessione (vedere anche art.24).

Titolo II - Diritto d'uso delle sepolture.

Il contratto di concessione d'uso verrà sottoscritto successivamente al completamento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento e avrà durata differenziata per tipologia di sepoltura e determinata secondo quanto specificato nel successivo art. 34. In particolare, per le tipologie a) e b), si intende per durata della concessione il tempo strettamente necessario affinché sia completato il processo di mineralizzazione della salma. Ciò comporta che nel caso in cui sia possibile determinare in anticipo rispetto alla scadenza naturale della concessione l'avvenuta mineralizzazione, la concessione si intende automaticamente receduta indipendentemente dal tempo trascorso con rientro immediato nella disponibilità del "Gestore". Mentre, nel caso in cui necessiti di un periodo superiore alla durata stabilita, l'uso del loculo è subordinato al rinnovo della concessione.

Art. 34 – Durata del diritto d'uso – decorrenza

La durata del diritto d'uso delle varie tipologie di sepolture viene suddivisa in cinque categorie:

- (a) anni 10: -Fosse per unumazioni;

- (b) anni 30: -Loculi a colombario (“sociali”) disposti su più file verticali (fino a 4, 5, 6 e 7 file);
-Urne cinerarie e ossari;
- (c) anni 60: -Edicole con loculi a colombario disposti su più file verticali (min 3 file max 5 file);
-Edicole con loculi a cantera disposti su più file verticali (min 3 file max 5 file);
- (d) anni 99: -Cripte famigliari con loculi interrati;
-Cappelle singole a cantera e/o colombario negli edifici;
-Cappelle singole a cantera e/o colombario nelle aree esterne;
-Sarcofagi con loculi a colombario disposti su una o due file verticali con o senza cripta:
-Sarcofagi con loculi a cantera disposti su una o due file verticali con o senza cripta;
-Sepolture di particolare pregio architettonico (cappelle, tempietti, sarcofagi con o senza cripta);
-Aree per cappelle gentilizie.

La decorrenza del diritto d'uso ha inizio dalla data di consegna della sepoltura indipendentemente dall'uso e dalla formale sottoscrizione del contratto di concessione.

Art. 35 – Norma transitoria;

Per tutti i loculi concessi in uso fino all'entrata in vigore del presente Regolamento e per i quali non è stato emesso formale contratto si stabilisce che il modulo “domanda” corredato dal modulo “assegnazione” (entrambi sottoscritti dal titolare della concessione) e dalle ricevute di pagamento presentano gli elementi contrattuali essenziali e pertanto costituiscono il contratto di concessione in uso della sepoltura assegnata, con la precisazione che la durata della concessione è quella stabilita nel presente Regolamento per la tipologia assegnata e decorre dalla data di assegnazione.

Le concessioni di loculi della Parte Storica de cimitero urbano (compreso il primo ampliamento) e del cimitero di B.go Montello rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975 n. 803 ed aventi durata indefinita o superiore ai 99 anni sono sottoposte a quanto di seguito specificato:

- sono automaticamente revocate qualora la salma per la quale è stata concessa la sepoltura o i suoi resti mortali siano trasferiti in altra sepoltura o in altro cimitero, fatta salva la facoltà di rinnovo da parte del "Titolare della concessione" o degli aventi diritto secondo quanto previsto al successivo art. 36 del presente Regolamento da richiedere formalmente al "Gestore" entro 30 giorni dall'intervenuta disponibilità del loculo. Trascorso tale termine si procederà all'assegnazione della sepoltura rientrata a chiunque ne faccia richiesta;
- sono soggette al rinnovo della concessione, ai sensi del successivo art. 36, qualora il periodo d'uso, calcolato dalla data di decesso della salma ivi tumulata a quella della verifica, risulti superiore alla durata stabilita nel presente Regolamento per analoga tipologia, con facoltà del "Titolare della concessione" o degli aventi diritto di rinunciare alla sepoltura e deporre i resti mortali nelle apposite urne ossario o cinerarie. Nel caso di disinteresse dei familiari o non rintracciabilità degli stessi il "Gestore" procederà d'ufficio alla riduzione della salma i cui resti saranno deposti nell'ossario comune e alla rassegnazione della sepoltura a chiunque ne faccia richiesta.

Il disinteresse dei familiari si concretizza qualora il "Gestore" non abbia riscontrato interesse a seguito delle seguenti attività:

- avviso pubblico con il quale si invitano i familiari dei defunti elencati a provvedere a quanto

disposto dal presente articolo da affiggere all'interno del cimitero, in prossimità della sepoltura, e all'Albo Pretorio del Comune per almeno 60 giorni. Nessun riscontro nel termine di affissione equivale a disinteresse dei familiari;

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata ai discendenti di primo grado del defunto, con la quale vengono informati delle disposizioni del presente articolo e viene stabilito il termine di 30 giorni per darvi riscontro. Nessun riscontro entro il termine stabilito equivale a disinteresse dei familiari.

La non rintracciabilità degli aventi diritto si concretizza qualora la lettera informativa di cui sopra ritorni per destinatario sconosciuto nonostante sia stata indirizzata ai discendenti di primo grado del defunto rintracciati in seguito a specifica ricerca eseguita dal "Gestore" presso l'Ufficio di Stato Civile (Anagrafe).

Art. 36 – Rinnovo della concessione;

Al termine della concessione del diritto d'uso per gli effetti del presente Regolamento, ed in particolare degli artt. 34, 35 e 37, la sepoltura tornerà nella piena disponibilità del "Gestore", salvo rinnovo per espressa richiesta scritta del "Titolare della concessione" o degli aventi diritto, previo versamento del corrispettivo di concessione che sarà pari alla tariffa in vigore al momento del rinnovo. La durata della nuova concessione è quella prevista nel presente Regolamento per la tipologia oggetto di rinnovo e decorre dalla data di versamento della tariffa.

Art. 37 – Anticipazione termine della concessione;

Le concessioni possono cessare, oltre che per scadenza del termine, per decadenza, recesso o revoca.

LA DECADENZA del diritto d'uso di una sepoltura potrà essere dichiarata dal Comune di Latina o dal Concessionario per inadempienze dell'intestatario con compensazione delle somme versate, e precisamente:

- trasferimento tra privati, in forma occulta o palese, del diritto d'uso della sepoltura;
- stato di abbandono e degrado della sepoltura;
- mancato pagamento del contributo al mantenimento del cimitero per due annualità;
- inadempienza ad ogni altro obbligo stabilito nell'atto di concessione e nel presente regolamento parte integrante dello stesso.

Nei casi di decadenza delle concessioni si provvederà a traslare:

- le salme in fossa decennale;
- i resti o le ceneri in ossario o cinerario comune.

Il Comune di Latina o il Concessionario per giustificati motivi può autorizzare una diversa sistemazione delle salme, resti o ceneri.

IL RECESSO può avvenire per trasferimento della salma in altro cimitero o all'interno dello stesso in sepoltura diversa. La sepoltura receduta ritorna nella piena disponibilità del "Gestore". I rapporti economici saranno regolati così come stabilito agli artt. 30, lettera f) e 31 "Valore di rimborso". Viene equiparato al recesso con contestuale nuova concessione il caso in cui si esegua la riduzione della salma per la quale era stata concessa la sepoltura ed i resti mortali siano ricollocati nella stessa sepoltura insieme ad altro defunto della famiglia. Il recesso sarà regolato secondo quanto sopra detto e la nuova concessione sconterà il versamento della tariffa vigente.

LA REVOCA della concessione del diritto d'uso può intervenire per inderogabili esigenze di interesse pubblico.

Qualora si dovessero verificare situazioni per le quali non fosse possibile garantire diversamente le sepolture quotidiane il "Gestore" è autorizzato ad occupare temporaneamente i loculi vuoti ancorché concessi in uso previo affissione di avviso pubblico da esporre all'interno del cimitero almeno trenta giorni prima della sua efficacia. I criteri di occupazione saranno resi noti nello stesso avviso. Per il periodo di occupazione temporanea si intende sospeso il termine di durata della concessione.

Art. 38 – Cessazione della concessione della sepoltura;

Allo scadere della concessione della sepoltura o in caso di rinuncia o decadenza o, ancora, esclusivamente per le sepolture di classe a) e b), nel caso di completa mineralizzazione della salma prima del tempo naturale di scadenza della concessione (Titolo II – Diritto d'uso delle sepolture), il "Gestore" rientra nella piena disponibilità della sepoltura e tutto ciò che vi è posto diviene di proprietà dell'Amministrazione civica, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno.

Art. 39 – Destinazione di sepolture di pregio artistico e storico;

Al cessare della concessione di sepolture collettive riconosciute di valore artistico o storico, le stesse vengono conservate e possono essere date nuovamente in concessione. Il Comune di Latina o il Concessionario stabilisce di volta in volta le modalità e i corrispettivi di concessione del manufatto in relazione agli oneri gravanti sul nuovo concessionario per le opere di restauro nonché all'interesse pubblico alla conservazione dell'originaria concezione artistica della sepoltura.

Art. 40 – Intestatario e beneficiario della concessione;

La concessione del diritto d'uso sarà intestata alla persona che ha fatto richiesta della sepoltura denominata "*Titolare della concessione*". Il titolare dovrà provvedere ai pagamenti previsti (tariffe e canoni), adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione in uso dei loculi e rispettare le norme in vigore nel Cimitero.

L'occupazione della sepoltura è riservata esclusivamente al Beneficiario che dovrà essere dichiarato al momento della prenotazione o dell'assegnazione e la cui mancanza ne determina l'annullamento. Per la sua individuazione si fa riferimento alla premessa della sezione VI.

Art. 41– Comunicazione ai concessionari;

Le comunicazioni relative alle concessioni delle sepolture e ai servizi vengono indirizzate dal "Gestore" al Titolare della concessione o del servizio, in mancanza di quest'ultimo a uno fra gli aventi diritto il quale è tenuto a informare gli eventuali altri cointeressati. Le spese postali sono a carico dell'Utenza.

Art. 42 – Divieto di cessione a terzi della concessione;

Nel rispetto di quanto disposto dalla legge nazionale è vietato cedere o trasferire a terzi in tutto o in parte la concessione del diritto d'uso di qualsiasi sepoltura nei Cimiteri cittadini.

Art. 43 – Trasferibilità della concessione;

Nel caso di decesso del concessionario gli aventi diritto entro tre mesi dal decesso devono segnalare al "Gestore" la persona tra loro prescelta quale destinataria delle comunicazioni inerenti l'esecuzione degli obblighi della concessione, ferma restando la loro congiunta responsabilità per gli obblighi derivanti dalla concessione stessa e il diritto acquisito alla disponibilità della sepoltura.

Art. 44 – Obblighi del concessionario (Titolare);

I concessionari (Titolari) sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento, nonchè di leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia cimiteriale, adottati e da adottare.

I Concessionari debbono conservare le sepolture in stato decoroso in ogni loro parte, a loro cura e spese. In caso contrario il "Gestore" provvederà direttamente in danno del "Titolare della concessione" medesimo.

Tutti gli oneri derivanti dalla riparazione di eventuali inconvenienti igienici provocati dai feretri saranno interamente a carico del "Titolare della concessione" delle sepolture.

I concessionari sono inoltre, tenuti a concorrere alle spese di mantenimento e di manutenzione dell'intero complesso cimiteriale nella misura stabilita dal Comune di Latina o dal Concessionario.

Art. 45 – Sanzioni e penalità;

Le trasgressioni di quanto prevede l'art. 42 possono essere regolarizzate solamente con il pagamento del doppio del prezzo della sepoltura oggetto della violazione in vigore alla data della contestazione.

La mancata sottoscrizione del contratto, per inadempienza dell'interessato, comporterà quanto previsto all'art. 32 (ultimo comma) oltre al mancato riconoscimento della titolarità della sepoltura occupata.

Titolo III - Contributo alle spese di mantenimento del cimitero.

I concessionari delle sepolture sono tenuti a concorrere alle spese di mantenimento dell'intero complesso cimiteriale. Il contributo è annuale per l'intera durata della concessione e dovrà essere versato annualmente con apposito bollettino postale precompilato dal "Gestore" con rimborso delle spese postali. La tariffa è stabilita nell'ambito del progetto economico – finanziario della gestione ed è soggetta ad aggiornamento secondo quanto previsto per le altre tariffe. Il contributo sarà applicato per ogni sepoltura (posto salma) indipendentemente dall'uso.

Titolo IV -Norme straordinarie.

Art. 46 – Concessione di sepolture a cittadini meritevoli o non abbienti;

Il Comune di Latina potrà concedere a titolo gratuito facendosene carico sepolture in loculi di:

- salme di persone bisognose;
- salme di persone con riconosciuti meriti.

Per ogni caso dovrà essere adottata la relativa deliberazione che dovrà prevedere la relativa copertura finanziaria per il reintegro del piano finanziario.

Art. 47 – Delega alla Giunta Comunale per l'attuazione del presente disciplinare;

Per l'applicazione del presente Regolamento viene incaricata la Giunta Comunale che dovrà vigilare e attuare le modifiche del caso, tenuto conto del numero delle nuove norme introdotte ed il nuovo sistema autofinanziato di realizzazione e gestione delle opere cimiteriali.

Titolo V - Riferimento al D.P.R. 285/90.

Art. 48 – D.P.R. 285 del 10/09/1990.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n.285 del 10/09/1990.

SEZIONE 7 – Servizi cimiteriali

I servizi cimiteriali previsti dal presente regolamento sono di seguito indicati, fatti salvi ulteriori servizi attivabili "*Gestore*" anche se qui non elencati:

- Servizi per il mantenimento del cimitero (pulizia, giardinaggio, piccole riparazioni);
- Servizi per il mantenimento delle singole sepolture (pulizia, giardinaggio, piccole riparazioni, fiori);
- Servizio di illuminazione votiva;
- Servizi cimiteriali specifici (tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione);
- Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Servizi di arredo funerario ed epigrafi;
- Servizio di prenotazione e assegnazione sepolture;
- Servizi amministrativi;
- Servizio di affissione all'interno dell'Area Cimiteriale;
- Servizio di custodia.

I servizi sopra menzionati in parte ricadono tra quelli a domanda individuale a titolo oneroso, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla Legge 28/02/2001 n. 26, ed in parte riguardano servizi collettivi che sono a carico dei "*Titolari delle concessioni*".

Nella presente Sezione sono riportate le norme di carattere generale per l'esecuzione dei servizi, rimanendo per quanto attiene alle norme specifiche di ogni servizio e alle relative tariffe ai Regolamenti Particolari.

Art. 49 – Autorizzazioni – Nulla Osta;

Le operazioni richieste dall'Utenza che necessitano di autorizzazioni Comunali o Sanitarie saranno sottoposte a cura del "*Gestore*" agli Enti Competenti.

Art. 50 – Orario dei servizi cimiteriali;

Le operazioni devono essere effettuate in tempo utile a rispettare l'orario d'apertura e chiusura del complesso cimiteriale.

Per garantire la puntualità del servizio il "*Gestore*" dovrà essere informato da parte delle Agenzie Funebri dell'arrivo dei servizi funebri almeno 20 ore prima.

Le operazioni richieste con carattere di urgenza saranno subordinate agli interventi già programmati e concordate con l'Utenza secondo la disponibilità di tutti i soggetti interessati (incluso personale ASL).

Art. 51 – Comunicazioni delle operazioni all'Utenza, preliminari delle operazioni;

In conseguenza della loro pianificazione e per il loro regolare svolgimento il "*Gestore*" provvede all'organizzazione di tutte le attività preliminari alle operazioni cimiteriali.

Il "*Gestore*" provvederà ad informare l'Utenza mediante pubblico avviso che dovrà essere esposto per 60 gg. negli uffici e nella bacheca cimiteriale per la sua massima divulgazione. Con l'affissione dell'avviso per il tempo indicato si intendono assolti tutti gli obblighi di Legge relativi all'informazione dell'Utenza.

L'avviso dovrà riportare l'elenco delle salme, le rispettive date di morte e gli elementi identificativi delle sepolture.

Art. 52 – Sospensione dei servizi cimiteriali;

Le operazioni straordinarie, c.d. quelle relative a esumazioni prima dei dieci anni o a estumulazioni prima dei venti anni, saranno sospese nei periodi compresi tra il mese di Maggio e Settembre di ogni anno, fatta salva specifica autorizzazione del Sindaco secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/90.

E' facoltà del "Gestore" eseguire qualunque operazione che, per ragioni sanitarie organizzative e logistiche, si rendesse necessaria e indifferibile.

Art. 53 – Operazioni collaterali;

Per servizio di tumulazione, estumulazione, esumazione e inumazione si intende il mero intervento per la sepoltura del feretro. Non sono comprese tutte le operazioni c.d. collaterali e preliminari o di preparazione del sepolcro (smontaggio monumento marmoreo, smontaggio della lapide, etc.) o il ripristino di una situazione preesistente. Le operazioni collaterali saranno svolte dall'Utenza per le quali chiederà l'intervento di soggetti di fiducia in tempo utile a garantire il regolare e puntuale svolgimento delle operazioni. Qualora tali attività vengano richieste al "Gestore" è dovuto da parte dell'Utenza il relativo corrispettivo.

Art. 53/Bis – Accelerazione processo di mineralizzazione;

Il "Gestore" è autorizzato a introdurre nei sistemi di inumazione e di tumulazione procedure e/o sostanze che facilitino il processo di mineralizzazione nel rispetto delle istruzioni impartite dal Ministero della Sanità con Circolare del 31/07/1998 n. 10.

Art. 54 – Costi dei servizi;

I servizi cimiteriali ricadono tra quelli a domanda individuale a titolo oneroso, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla Legge 28/02/2001 n. 26, e quindi soggetti al pagamento di una tariffa. Le tariffe sono stabilite nei regolamenti particolari per ogni servizio e dovranno essere corrisposti anticipatamente rispetto alla prestazione e versati direttamente al "Gestore".

Possono essere previste maggiorazioni per servizi resi in particolari condizioni, modalità e circostanze quali l'urgenza, l'orario di esecuzione, la giornata festiva o prefestiva, etc..

Sono gratuite le operazioni cimiteriali per salme di persone non abbienti o per persone con riconosciuti meriti.

Art. 55 – Documentazione;

Per lo svolgimento di ogni operazione cimiteriale verrà redatto dal "Gestore" specifico rapportino sottoscritto anche da un Familiare della salma, comprovante l'esecuzione e le modalità dell'intervento.

Art. 56 – Ulteriori servizi.

Ulteriori servizi saranno attivati dal "Gestore" sulla base di valutazioni economiche proprie del "Gestore" senza ulteriori autorizzazioni o approvazioni.

SEZIONE 8 – Entrata in vigore – Norme transitorie e particolari.

Art. 57 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo sessanta giorno (60 gg.) dalla data di operatività dell'atto di approvazione per consentire l'adeguamento della gestione alle numerose nuove disposizioni.

Art. 58 – Abrogazione norme precedenti.

Con il presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme, regolamenti, ordinanze, disposizioni, autorizzazioni, permessi e quant'altro emanato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento in merito alla materia cimiteriale, con particolare riferimento al "*Regolamento per la concessione dei loculi*" approvato con deliberazione del C.C. del 15/07/1993. Restano escluse dal presente articolo le norme comunali relative al trasporto funebre che mantengono la loro validità.

Art. 59 – Studi e ricerche.

Il "Gestore" è autorizzato a promuovere, organizzare e realizzare progetti, studi e ricerche in campo cimiteriale anche con la collaborazione dell'Università, del Ministero della Sanità, di Centri di Ricerca o di Studio e di Organizzazioni Private e Pubbliche operanti nella ricerca.

Ai fini sopra esposti il Comune di Latina autorizza il "Gestore" ad accedere ad ogni informazione, statistica, dati epidemiologici e quant'altro in suo possesso sia ritenuto necessario o a richiedere in suo nome dati e informazioni presso altri Enti.

Allegati

Al nuovo Regolamento Generale della Gestione

- all. 01: Regolamento del servizio di illuminazione votiva;
- all. 02: Regolamento del servizio cimiteriale di tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione;